



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22-TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Siena può conferire incarichi di ricerca finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un o una tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi e studiose in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai e alle titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della L. n. 240/2010, prevedendo l'individuazione di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare.
3. Sono esclusi e sono escluse dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010, nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Siena.

ART. 2

Caratteristiche degli incarichi di ricerca

1. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. Il termine massimo di cui al periodo precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
4. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 3

Attivazione delle procedure di selezione



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

1. L'attivazione degli incarichi di ricerca è disposta dal Direttore o dalla Direttrice - Responsabile del centro proponente, previa deliberazione degli organi competenti dello stesso.
2. La deliberazione di cui al precedente co. 1 indica gli incarichi di ricerca da bandire, le relative modalità di selezione e, per ciascuno di essi, definisce e approva i seguenti elementi necessari:
 - a) la durata dell'incarico di ricerca;
 - b) il tema di ricerca;
 - c) l'importo del trattamento economico previsto, nel rispetto del minimo fissato dalle norme vigenti;
 - d) la disponibilità di budget e l'imputazione dei costi dell'incarico di ricerca, inclusi gli oneri a carico del datore di lavoro. In caso di finanziamento da parte di soggetto privato, qualora non si sia realizzato l'effettivo incasso, è necessario il rilascio, da parte del soggetto finanziatore, di apposita garanzia fideiussoria. Nel caso di impossibilità di ricorso a tale garanzia, spetta alla struttura interessata garantire l'adempimento in luogo del soggetto finanziatore. In caso di finanziamento pubblico, fermo restando l'iter di cui al presente articolo, è possibile procedere all'attivazione dell'incarico di ricerca anche con la sola attestazione dell'iscrizione del credito;
 - e) il nominativo del o della Responsabile scientifico/a.
 - f) eventuali ulteriori titoli e/o requisiti richiesti.
3. Nel caso di incarichi di ricerca relativi a settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche, qualora il progetto di ricerca richieda lo svolgimento di attività assistenziale da parte del o della titolare dell'incarico di ricerca, è necessaria l'acquisizione della preventiva autorizzazione allo svolgimento di detta attività rilasciata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento o altre Aziende Sanitarie.

ART. 4

Modalità di selezione

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e delle candidate mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio ad opera di una commissione.
2. L'organo competente del centro autonomo di gestione proponente, al fine del conferimento di incarichi di ricerca, avvia la pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca.
3. Il colloquio eventualmente previsto ai fini della selezione, a discrezione del centro autonomo di gestione proponente, può essere effettuato anche con modalità a distanza, purché le medesime garantiscano l'identificazione del candidato e/o della candidata.

4. La Commissione redige una graduatoria di idonei e/o idonee valida fino a un massimo di un anno, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando.
5. Gli atti, previa verifica di regolarità, sono approvati con provvedimento del Direttore o della Direttrice - Responsabile del centro proponente.
6. Costituisce deroga alla procedura prevista dal presente articolo, il conferimento di incarichi di ricerca a cittadini comunitari o extracomunitari e/o a cittadine comunitarie o extracomunitarie, che siano stati/e selezionati/e o individuati/e da enti o organismi esterni all'Ateneo, nel quadro di progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali, nel rispetto delle regole stabilite dai programmi comunitari. I soggetti di cui al presente comma devono comunque essere in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 6, co. 1.
7. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'Ateneo può prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet, sul sito del Ministero e su quello dell'Unione Europea ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati e/o delle candidate. Su indicazione del Responsabile o della Responsabile scientifico/a del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato e/o alla candidata con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet dell'Università degli Studi di Siena.

ART. 5

Contenuto del bando di selezione

1. Il bando per il conferimento degli incarichi di ricerca deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni del o della titolare dell'incarico di ricerca, sui diritti e doveri relativi alla sua posizione, nonché sull'entità del trattamento economico e previdenziale spettanti al medesimo o alla medesima.
2. Il bando deve precisare, in caso di finanziamento pubblico, che il diritto all'incarico decade al venir meno del finanziamento accertato in entrata.
3. Il bando deve riportare in forma sintetica gli elementi di cui al precedente art. 3, nonché le modalità di presentazione delle domande e quelle di selezione dei candidati e delle candidate.
4. Al bando deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sull'Albo on line dell'Ateneo e sul Portale dell'Unione Europea. I bandi sono pubblicati per almeno 20 giorni consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo on line di Ateneo.
5. La procedura di valutazione comparativa dei candidati e delle candidate è effettuata da una Commissione composta di almeno tre membri esperti della materia, nominata, dopo la chiusura del bando, con provvedimento del Direttore o della Direttrice - Responsabile del centro autonomo di gestione interessato.



Della Commissione fa parte il o la Responsabile scientifico/a del progetto di ricerca.

6. La valutazione comparativa comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico professionale e della produttività scientifica nonché l'esito dell'eventuale colloquio.

Art. 6

Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni per incarichi di ricerca sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e sono ammesse a partecipare le candidate, anche cittadine non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Possono inoltre essere previsti nelle deliberazioni di attivazione ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesti per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca.
3. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
4. Alle selezioni non possono partecipare:
 - a) coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010 nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore o dottoressa di ricerca ai sensi dell'articolo 74, co. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o una professoressa appartenenti al centro autonomo di gestione che effettua la proposta di attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore o la Rettrice, il Direttore o la Direttrice Generale o un o una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7

Durata dell'incarico di ricerca

1. La durata degli incarichi di ricerca è prevista dall'art. 2 del presente regolamento.
2. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento dell'incarico, per motivate ragioni, il soggetto risultato vincitore della selezione può presentare una richiesta motivata di rinvio dell'inizio dell'attività a non oltre tre mesi dalla data proposta nell'atto di conferimento. Tale rinvio deve



essere autorizzato, sentito il o la Responsabile scientifico/a della ricerca, dal Direttore o dalla Direttrice - Responsabile del centro autonomo di gestione che conferisce l'incarico.

3. In caso di maternità o paternità o malattia del o della Titolare, l'incarico viene temporaneamente sospeso ed è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. Ai fini della durata dell'incarico non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 8

Oggetto e formalizzazione dell'incarico

1. L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri, l'entità dell'incarico nonché il trattamento previdenziale spettante.
2. L'atto riporta, in allegato, le principali attività di ricerca affidate e, per gli incarichi di ricerca relativi a settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche, il piano delle attività assistenziali eventualmente connesse alle esigenze del progetto di ricerca.
3. L'atto di conferimento è predisposto dal Responsabile amministrativo o dalla Responsabile amministrativa del centro di gestione autonoma interessato e firmato dal Direttore o dalla Direttrice - Responsabile del medesimo.

Art. 9

Diritti e doveri

1. Agli incarichi di ricerca di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, co. 26 e ss., della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, co. 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'attività del o della Titolare dell'incarico è svolta sotto la supervisione di un Responsabile scientifico designato o di una Responsabile scientifica designata con atto formale del Direttore o della Direttrice - Responsabile del centro autonomo di gestione presso cui opererà il o la Titolare dell'incarico.
3. Il o la Titolare dell'incarico è tenuto/a a svolgere personalmente l'attività richiesta.
4. I e le Titolari di incarichi di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche possono svolgere attività assistenziale con le modalità e nei limiti previsti dal piano di

attività allegato all'atto di conferimento dell'incarico. In questo caso, il o la Titolare dell'incarico dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile contro terzi e alla responsabilità professionale connessa allo svolgimento dell'attività assistenziale; in mancanza di tale copertura, non è possibile per i e le Titolari di incarichi di ricerca svolgere funzioni di carattere assistenziale.

5. La reiterata violazione delle indicazioni del o della Responsabile scientifico/a costituisce causa di revoca dell'incarico. Tale condizione deve essere segnalata, con relazione scritta, dal o dalla Responsabile scientifico/a e notificata al Direttore o alla Direttrice - Responsabile del centro autonomo di gestione che ha conferito l'incarico. La revoca è disposta dall'organo competente del centro autonomo di gestione che ha conferito l'incarico, sentito il o la Titolare dell'incarico.

6. Al termine delle attività previste nell'atto di conferimento dell'incarico di ricerca, il o la Titolare dell'incarico di ricerca dovrà presentare all'organo competente del centro autonomo di gestione che ha conferito l'incarico una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del o della Responsabile scientifico/a.

7. Il o la Titolare di incarico di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il o la Responsabile scientifico/a e con l'approvazione dell'organo competente autonomo di gestione che ha conferito l'incarico; i costi sono a carico del o della Titolare o del centro che ha conferito l'incarico o coperti con altri fondi esterni.

Art. 10

Importo dell'incarico e trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Ai e alle titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento è corrisposto, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, un trattamento economico che non può essere inferiore ad € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale importo si intende al netto degli oneri dell'Amministrazione erogante.

2. L'Ateneo provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

3. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente degli incarichi di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art. 11

Sospensione dell'incarico di ricerca per maternità o malattia



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

1. L'attività oggetto dell'incarico di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità o paternità, malattia e infortunio. I Titolari sono tenuti e le Titolari sono tenute a comunicare immediatamente al Direttore o alla Direttrice - Responsabile del centro autonomo di gestione, il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

Art. 12

Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. Gli incarichi di ricerca di cui al presente regolamento non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Gli incarichi di ricerca di cui al presente regolamento, gli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della L. 240/2010, nonché i contratti di ricerca di cui all'art. 22 e i contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un/una medesimo/a titolare. La durata complessiva di tali rapporti instaurati anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, co. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 13

Decadenza o recesso

1. Decadono dal diritto all'incarico coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.

2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'incarico di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.

3. La decadenza dal diritto all'incarico è disposta con provvedimento del Direttore o della Direttrice -



Responsabile del centro autonomo di gestione che ha conferito l'incarico.

4. Il o la Titolare dell'incarico di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni da presentare al Direttore o alla Direttrice - Responsabile del centro autonomo di gestione.

5. In caso di decadenza o di recesso entro sei mesi dalla data di inizio delle attività, l'incarico reso disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato o alla prima candidata collocata in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

2. Il presente Regolamento, come modificato nel presente testo, è emanato con decreto del Rettore e entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione nell'Albo on line di Ateneo del relativo provvedimento di emanazione, è altresì pubblicato sul sito web di Ateneo.